

Imposta di bollo assolta con modalità

Telematiche, ai sensi del D.M.22 febbraio 2007

mediante M.U.I. per l'importo di euro 45

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2020.

L'anno, il giorno () del mese di....., nella sede municipale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott., Segretario Generale del Comune di, autorizzato a rogare Il presente atto in forma pubblica amministrativa di cui il Comune è parte, sono comparsi i signori:

-, nata ad, Responsabile del Servizio..... del Comune di, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di(Codice Fiscale del Comune:), di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante;

- Sig. nato a (VE) il e residente a in n. che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante e, quindi, in nome e per conto della ditta, con sede legale in, Via , n. (codice fiscale e partita

IVA: n. _____ : che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore, quindi in nome e per conto dello stesso.

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale rogante, sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. _____ delsi è approvato il capitolato speciale d'appalto, la relazione tecnica illustrativa e lo schema di contratto;
- che si è stabilito di procedere mediante procedura aperta ex art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuando come criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7, del codice medesimo;
- che come da convenzione in essere è stata delegata la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia per l'espletamento della procedura di gara;
- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Venezia n. _____ delsono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati ed è stata indetta la gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale per il periodo 1.1.2018-31.12.2020, a favore del Comune di Cavarzere;
- con determinazione n. _____ si è preso atto dell'aggiudicazione della gara e delle relative verifiche effettuate dalla Stazione Unica Appaltante

della Città Metropolitana di Venezia;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

1. Il Comune di Cavarzere, come sopra rappresentato, affida in concessione alla ditta _____, che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale, alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale d'appalto, approvati con determinazione a contrarre n. _____ in data _____, all'offerta presentata in sede di gara pari ad € _____

2. Potrà eventualmente procedersi al rinnovo della concessione per ulteriori 3 anni, previa valutazione dei risultati ottenuti nel primo periodo di affidamento, qualora consentito dalla normativa al tempo in vigore.

ARTICOLO 3 (Durata)

La concessione ha durata dal 1.1.2018 al 31.12.2020.

ARTICOLO 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme previste dalla legge n.136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, le parti dichiarano che l'intervento ha codice CIG n. _____ .

Il Concessionario, consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare all' Ente (stazione appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro sette giorni dalla loro accensione, nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc . I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/2010, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa

La stazione appaltante provvederà a verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori sia

esplicitamente inserita apposita clausola con la quale tali soggetti assumono esplicitamente gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La ditta, nel rispetto del piano di prevenzione della corruzione si impegna a:

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefono cellulare ove poter inviare messaggi-sms e/o e.mail;
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti/responsabili dei servizi e i dipendenti dell'amministrazione.

ARTICOLO 5 (Protocollo Legalità)

1. Il Concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 118 del 5.10.2016, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

In particolare, la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare, ancorché non inserite nel bando di gara, tutte le clausole di cui all'allegato A alla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 537 del 3 aprile 2012, che costituisce, pertanto, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 137 del c.p.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la

compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

ARTICOLO 6 (Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di trasporto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. L'impresa si obbliga inoltre a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

2. La ditta, consapevole della responsabilità penale, prevista dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto l'ipotesi contemplata dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001; detta norma prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopraccitato d.p.r. e codice di comportamento comunale.

3. Il Concessionario dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal d.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e di essere edotto in proposito, dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

ARTICOLO 7 (Cauzione definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per l'importo di € _____ in base a quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, la ditta dichiara di essere _____ titolare di _____ polizza n. _____ Rilasciata in data dal _____ – agenzia di

..... – assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- RCT: € 7.500.000,00, per ogni sinistro con il limite di:
 - € 2.500.000,00 per persona
 - € 2.500.000,00 per danni a cose
- Responsabilità civile per prestatori di lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Copia di detta polizza viene depositata agli atti della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 (Divieto di cessione del contratto)

E' vietata la cessione del presente contratto. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

ARTICOLO 9 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- a) il progetto di servizio presentato in sede di gara;
- b) l'offerta presentata in sede di gara;
- c) le polizze di garanzia.
- d) Il capitolato

2. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

ARTICOLO 10 (Forme di finanziamento della concessione)

1. Il contratto di concessione è finanziato mediante la riscossione diretta del concessionario dall'utenza.

Il rapporto di concessione prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il concessionario provvederà a recuperare le rette del nido direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico, e solamente per la retta, al netto di eventuali riduzioni concesse dal Comune in base alla fascia ISEE.

La differenza tra la tariffa ordinaria o part time e quella applicata all'utenza per disagio sociale sulla base della fascia ISEE, secondo e terzo figlio e le altre agevolazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale che approva le tariffe, sarà trasferita dall'amministrazione comunale al concessionario entro 45 giorni dalla presentazione dei registri di presenza mensili e relativa fattura.

Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG e dovrà essere intestata al comune e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di Credito presso cui effettuare i pagamenti.

Prima di procedere al pagamento della fattura dovrà essere verificata da parte del Comune la regolarità del DURC, anche attraverso strumenti informatici.

ART. 11 Oneri a carico del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri di cui all'art. 15 del capitolato.

2. Il Concessionario si impegna a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia i locali, le apparecchiature, l'arredamento e gli altri beni durevoli messi a disposizione dall'Amministrazione e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

ARTICOLO 12 Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri elencati all'articolo n. 14 del Capitolato

ARTICOLO 13 (Penalità)

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, si applicano le penalità di cui all'art. 22 del capitolato

ARTICOLO 14 (Spese contrattuali)

Sono a completo ed esclusivo carico della affidataria tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa) previste dalle vigenti normative.

ARTICOLO 15 (Regime fiscale)

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 16 (Interpretazione del contratto)

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1369 del codice civile;

ARTICOLO 17 (Controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte in prima istanza mediante la transazione e

l'accordo bonario ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non trovano soluzione con l'applicazione delle previsioni di cui al precedente comma, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia

ARTICOLO 18 (Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003)

1. Il Comune di..... informa l'Appaltatore, qui interessato, che i dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente in relazione alla stipula del presente contratto. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti;

2. Il Responsabile per il trattamento dei dati è il, che sottoscrive, per conto dell'Amministrazione Comunale, il presente Atto;

3. L'Interessato in relazione al trattamento dei propri dati, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003

ARTICOLO 19 (Diritto di recesso – Risoluzione contratto)

In caso di grave inadempimento contrattuale l'Amministrazione procede con la risoluzione contrattuale di cui agli artt. 30 e 31 del capitolato..

ARTICOLO 20 (Contratto in forma digitale)

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

E, richiesto, io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informativi su_____ facciate a video, oltre a parte di questa, dandone lettura alle parti, le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.